

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019**

**276/2019/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO PER IL GESTORE AMAP S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1070<sup>a</sup> riunione del 25 giugno 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017 (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2017) recante "Nomina [del] Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire

l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 128, del 5 giugno 2017;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 108/2015/R/IDR, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità di Ambito Ato 1 Palermo per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito deliberazione 108/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/IDR, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico

integrato per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio”;

- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 294/2017/R/IDR, recante “Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/IDR, presentata dall’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, d’intesa con il gestore AMAP S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 313/2017/R/IDR, recante “Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di qualità contrattuale del SII, presentata dall’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, d’intesa con il gestore AMAP S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2017, 322/2017/S/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 322/2017/S/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);

- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore AMAP S.p.a., trasmessi, in data 6 maggio 2019 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 14 giugno 2019 - dall’Assemblea Territoriale Idrica Palermo ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere

effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”;

- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale - previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
  - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente, al pari delle altre disposizioni regolatorie dell’Autorità, nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato anche con riferimento ad eventuali disposizioni convenzionali difformi);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
  - la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
  - la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione

dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
  - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (*g*) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
  - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i

- dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
  - l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
    - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
    - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
  - la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
  - il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
    - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
    - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, in data 6 maggio 2019, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore AMAP S.p.a., nonché, con comunicazioni

successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- peraltro, nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa all'aggiornamento biennale, il soggetto competente in parola ai fini della determinazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 del MTI-2, ha tenuto conto della quantificazione dei valori del moltiplicatore tariffario (9) relativi alle singole annualità del periodo 2012-2017, come rideterminati dal medesimo soggetto competente anche alla luce delle prescrizioni formulate con delibera dell'Autorità 108/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro specificando, per il gestore AMAP S.p.a., con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano all'89,1%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 98,7% dei rispettivi volumi totali;
  - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, con riferimento ai quali, pur rilevandone i requisiti di completezza, di correttezza, coerenza, congruità e certezza, è stato riscontrato - in riferimento alle grandezze sottese alla definizione dei macro-indicatori - un grado di rappresentatività maggiore per i dati afferenti all'annualità 2017, ritenendo quest'ultimi più idonei (in luogo di quelli relativi al 2016) ai fini dell'individuazione degli obiettivi di qualità tecnica per il 2018, dal momento che solo nel 2017 si è determinato l'attuale perimetro di gestione di AMAP S.p.a. quale soggetto affidatario dell'ATO di Palermo;
  - la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, evidenziando la presenza, nel territorio gestito, degli agglomerati di Carini e ASI Carini, Palermo, Partinico, Santa Flavia e Trappeto interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato

- adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi, oltre alla presenza “*nel territorio gestito [di] ulteriori 14 agglomerati interessati dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2014-2059*”;
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, l’Ente di governo dell’ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha formulato *ex ante* all’Autorità istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell’acqua erogata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei requisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che:
    - il Commissario straordinario unico, nominato con d.P.C.M. del 26 aprile 2017, sta eseguendo (a fronte di risorse pubbliche stanziata dalla Delibera CIPE 60/2012 trasferite dai precedenti soggetti attuatori) interventi di estensione della rete fognaria e di potenziamento degli impianti di depurazione dei Comuni di Carini, Palermo e Santa Flavia (interessati dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012, in causa C-565/10);
    - i Comuni di Carini, Santa Flavia e Trappeto (quest’ultimo interessato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 aprile 2014, in causa C-85/13) stanno eseguendo ulteriori interventi di estensione della rete fognaria e di potenziamento degli impianti di depurazione dei rispettivi Comuni (a fronte di risorse pubbliche stanziata con la citata Delibera CIPE 60/2012);
    - per il gestore AMAP S.p.a. è stato programmato “*un intervento di carattere emergenziale finalizzato alla massimizzazione della resa depurativa dell’attuale impianto*” del Comune di Partinico (interessato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 aprile 2014, in causa C-85/13);
    - gli interventi di cui ai precedenti alinea consentiranno il superamento (previsto entro il primo semestre del 2022) delle criticità sottostanti alla mancanza del requisito della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (associato ai macro-indicatori M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”);
  - il menzionato Ente di governo dell’ambito ha evidenziato - tra le criticità rinvenibili sul pertinente territorio - la rilevanza (per l’intero territorio gestito) della criticità denominata, in base alla determina 1/2018 DSID, “*KNW2.1 Assenza o inadeguatezza del sistema digitale di archiviazione per le infrastrutture di acquedotto*” - a cui corrisponde uno specifico progetto per l’implementazione di attività “*al fine di migliorare (a) la propria capacità di analisi di valutazione dello stato della rete idrica e di studio dei modelli di rete; (b) i processi di gestione dell’utenza e (c) i processi di gestione dei propri assets, i processi di pianificazione di investimenti e la qualità del servizio erogato*” di cui il gestore in parola, peraltro, “*dovrà dare evidenza alla [Banca Europea degli Investimenti -] BEI entro il 31 dicembre 2019*”- ricomprendendo in tale criticità anche il problema strutturale di

mantenimento della continuità del servizio (che, peraltro, ha portato a stimare il valore iniziale del macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” - definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall’interruzione stessa - in 1.922 ore);

- l’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, peraltro, per affrontare, nel breve termine, le attuali carenze infrastrutturali che determinano turnazioni dell’erogazione idrica in numerosi Comuni gestiti da AMAP S.p.a., ha pianificato nel biennio 2018-2019:
  - la “*Realizzazione del bypass sul nuovo acquedotto Scillato*”, precisando che tale attività è “*propedeutic[a] al ripristino dell’intera capacità idraulica del adduttore denominato «Nuovo Scillato», una delle principali fonti di approvvigionamento della città di Palermo e dei comuni costieri*”;
  - interventi su opere di presa e impianti di potabilizzazione per una “*maggiore flessibilità e garanzia nella produzione di acqua potabile*” e di rinnovo degli impianti e di messa in sicurezza delle fonti di approvvigionamento dei Comuni di recente acquisizione;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente in parola ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (riconoscendone la stretta interdipendenza con il citato macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”):
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 81,08 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 52,3%;
    - l’obiettivo di miglioramento (sia per il 2018 che per il 2019) corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 6% annuo, presentando al contempo istanza *ex ante* all’Autorità - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale (in luogo delle verifiche annuali) dell’obiettivo in parola, evidenziando che le attività di realizzazione al riguardo programmate richiedono “*un tempo di attuazione non compatibile con la singola annualità i cui effetti e risultati potranno essere quantitativamente e qualitativamente apprezzati solo a conclusione del biennio*”;
    - interventi volti sia a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea, sia a contenere gli episodi di interruzione del servizio, pianificando le seguenti principali attività:
      - sostituzione e adeguamento di reti e impianti di acquedotto in condizioni fisiche non adeguate, assegnando “*priorità di realizzazione, a parità di popolazione interessata e volumi recuperati, (...) [al]le*

- opere (...) in sistemi (...) di erogazione turnata”;*
- installazione di misuratori di processo e sostituzione dei misuratori d’utenza vetusti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
- un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,469%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 10,98% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dell’1,57%;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - installazione di sistemi per il monitoraggio puntuale e tempestivo della qualità dell’acqua distribuita;
    - *revamping* di alcuni impianti di potabilizzazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
- un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 3,14/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c) (cui sarebbe associato l’obiettivo di miglioramento corrispondente - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe E), tuttavia riscontrando la già richiamata mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI, associato al macro-indicatore in parola;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue:
    - risanamento e sostituzione delle condotte ammalorate, nonché adeguamento delle stazioni di sollevamento;
    - realizzazione di un collettore in pressione a servizio di uno specifico impianto di depurazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
- un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0% (cui sarebbe associato l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A), tuttavia riscontrando la già richiamata mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI, associato al macro-indicatore in parola;
  - i seguenti principali interventi volti a minimizzare l’impatto ambientale correlato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi:
    - realizzazione di una stazione mobile di disidratazione meccanica dei fanghi e di un forno solare per l’essiccamento dei medesimi;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
- un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua

reflua scaricata pari al 31,3% (cui sarebbe associato l'obiettivo di miglioramento corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe D), tuttavia riscontrando la citata mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI, associato al macro-indicatore in parola;

- i seguenti principali interventi volti a minimizzare l'impatto ambientale correlato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque:
  - o adeguamento di diversi impianti esistenti, nonché realizzazione o rinnovo di specifiche sezioni di trattamento;
- nell'ambito degli approfondimenti istruttori è emerso che la vigente Carta dei servizi è stata adottata nel 2002 e che non risultano ancora concluse le attività volte a recepire integralmente nella medesima le prescrizioni in materia di qualità contrattuale e di qualità tecnica, ai sensi di quanto disposto dalle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR; al riguardo è stato comunque precisato che *“la Società ha già provveduto dal 2017 a recepire le disposizioni derivanti dalla Delibera 655/2017 nei propri processi operativi (ad esempio determinazione e valorizzazione degli indennizzi, rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di rateizzazione, etc...)”*;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai fini del computo tariffario, per gli anni 2018 e 2019, l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo ha evidenziato di aver selezionato lo *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, peraltro confermando la collocazione prescelta in sede di prima determinazione tariffaria a fronte di: *i)* un elevato fabbisogno di investimenti (che si prevede di coprire tramite tariffa) per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti; *ii)* la presenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, a seguito dell'integrazione nel territorio servito di *“34 [dei] Comuni della provincia palermitana precedentemente serviti dalla società APS S.p.a.”*, tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi *Op<sup>new</sup>*;
- a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento all'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili hanno accertato una spesa effettiva per investimenti (coperti da tariffa) superiore al fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;

- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l'Ente di governo dell'ambito ha esplicitato di non aver esercitato le facoltà previste dalla regolazione a sostegno di rilevanti esigenze di investimento, non ricorrendo né alla possibilità di utilizzare l'ammortamento finanziario (tramite l'adozione di vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie), né valorizzando, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari;
- relativamente alla valorizzazione della componente  $ERC$ , l'Ente di governo ha esplicitato come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili",  $ERC_{at}$ , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica;
- l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto:
  - alla rinuncia di quota parte della componente tariffaria  $FoNI$  afferente alle annualità 2018 e 2019;
  - alla riallocazione dei conguagli riferiti al secondo periodo regolatorio ( $Rc_{TOT}$ ), per un importo pari a 9.174.250 euro, prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.
- in esito alla verifica ispettiva condotta dall'Autorità presso il gestore AMAP S.p.a., con la deliberazione 322/2017/S/IDR è stato avviato un procedimento sanzionatorio volto ad accertare la violazione della regolazione tariffaria del SII per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio;
- il presente provvedimento lascia impregiudicati gli effetti derivanti dall'esito del citato procedimento sanzionatorio.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e

- 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che il gestore in parola ha in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
  - per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
  - in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
  - in linea generale, le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio sia idoneo a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore AMAP S.p.a.;
  - in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza, sia opportuno accogliere l'istanza presentata dall'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, per il gestore in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - "Perdite idriche" e M3 - "Qualità dell'acqua erogata") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei requisiti ai medesimi riconducibili, atteso che sono stati individuati la tempistica e gli interventi (la cui realizzazione è stata affidata in parte al Commissario unico straordinario, all'uopo nominato, in parte a taluni Comuni interessati e, solo per un agglomerato, al gestore in parola) previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del requisito "Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane" (associato ai macro-indicatori M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata");
  - inoltre, sia opportuno accogliere l'istanza presentata dal soggetto competente - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea valutazione cumulativa su base biennale degli obiettivi riconducibili al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche", atteso che al citato macro-indicatore vengono associate rilevanti attività di realizzazione volte al progressivo miglioramento delle *performance* gestionali;

- il piano economico-finanziario, recante l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019, che, tra l'altro, tiene conto - nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 del MTI-2 - dei valori del moltiplicatore tariffario relativi alle singole annualità del periodo 2012-2017, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia necessario prevedere che l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi, come modificata d'intesa con il gestore AMAP S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento degli standard di qualità contrattuale e di qualità tecnica ai sensi di quanto disposto dalle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR;
- tenuto conto di quanto specificato in premessa con riferimento al problema strutturale di mantenimento della continuità del servizio, sia opportuno richiedere all'Ente di governo dell'ambito in parola di presidiare l'efficacia degli investimenti individuati nel programma degli interventi per contenere sia le dispersioni idriche sia gli episodi di interruzione del servizio

**DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dall'Assemblea Territoriale Idrica Palermo per il gestore AMAP S.p.a., approvando il medesimo con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi, come modificata d'intesa con il gestore AMAP S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il recepimento degli standard di qualità contrattuale e di qualità tecnica ai sensi di quanto disposto dalle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

